



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il giudice istruttore in funzione di giudice unico Dott. G.B. Macrì, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 10411/03 Ruolo Gen. avente ad oggetto: "intermediazione finanziaria".

(i)

**Promossa da:**

[redacted] elettivamente domiciliato in Catania,  
c/o lo studio del professore avvocato [redacted], rappresentato e difeso  
dall'avvocato Carlo Carbone per procura notarile alle liti.

-Attore -

**Contro:**

[redacted] S.p.a., elettivamente domiciliata in Catania, [redacted] 9,  
c/o lo studio dell'avvocato [redacted] che la rappresenta e  
difende unitamente agli avvocati professori [redacted] e [redacted]  
del Foro di Milano; per procura in calce all'atto di citazione.

-Convenuta -

(2)

**e nei confronti:**

[redacted] S.r.l., elettivamente domiciliata in Catania,  
c/o lo studio del professore avvocato [redacted], rappresentata e  
difesa dall'avvocato Carlo Carbone per procura notarile alle liti.

-Interveniente volontaria-

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione del 31 ottobre 2003 [redacted] conveniva in giudizio avanti  
a questo Tribunale il [redacted] S.p.a. deducendo:

che in data 14 maggio 2002 aveva acquistato, attraverso la filiale di Zafferana Etnea (CT) della Banca [redacted] S.p.a. (incorporata dal [redacted] S.p.a. n. 240.000 obbligazioni Cirio Finance Luxembourg S.A. (tasso 7,50% - scaduta novembre 2002), per un valore nominale pari ad euro 240.000,00 (prezzo pari a 101,75 su 100) ed un controvalore effettivamente corrisposto pari ad euro 244.215,00;

che, in virtù della predetta operazione di acquisto, era portatore di titoli senza valore atteso che il Gruppo Cirio era in amministrazione straordinaria;

che non era stato messo nelle condizioni di comprendere i rischi connessi all'investimento che stava realizzando, nonché di rendersi conto che i titoli acquistati non erano emessi dalle società industriali del Gruppo Cirio ma da omonima società estera di diritto lussemburghese, la Cirio Finance S.A., all'uopo costituita e del tutto priva di patrimonio;

che, mentre gli altri soggetti che erano entrati in possesso delle obbligazioni Cirio, ossia i Managers e le banche, tra cui la Banca [redacted] (ora incorporata dal [redacted] S.p.a.), alle quali questi avevano successivamente rivenduto i titoli, avevano a disposizione la "offering circular" in cui erano riportate informazioni sugli emittenti e la natura del prestito, ad esso attore, come a tutti i risparmiatori italiani, veri destinatari finali delle obbligazioni Cirio, non era stato consegnato alcun documento che gli consentisse una corretta valutazione delle implicazioni connesse all'investimento effettuato e sulla specie del titolo (in particolare non era stato loro consegnato la "offering circular);

che la Banca d'Italia, investita della questione della regolarità della emissione, con nota dell'1 agosto 2003 aveva rilevato che le emissioni dei titoli da parte delle società del gruppo Cirio erano state comunicate alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 385;

che la comunicazione prevedeva che i titoli fossero destinati a investitori istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 100 del T.U.F., non era necessaria né la preventiva comunicazione alla Consob né la pubblicazione del prospetto informativo;

che la successiva cessione alla clientela dei predetti titoli era soggetta, a seconda delle modalità della cessione stessa, a specifici obblighi informativi e a regole di comportamento, previsti dal T.U.F. e dalla normativa di attuazione, cui devono attenersi gli intermediari;

che appariva evidente la responsabilità della banca che aveva venduto in contropartita diretta, ossia venduto obbligazioni Cirio presenti nel proprio portafoglio titoli;

che così facendo era stato violato l'art. 32 del regolamento Consob 11522/98 che imponeva di acquisire il consenso preventivo e scritto dell'investitore al compimento dell'operazione;

che risultavano violati gli artt. 94 e 21 del T.U.F., così come risultavano violati gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del regolamento Consob 11522/98;

che, in particolare, la banca non si era comportata con diligenza, trasferendo ai propri clienti i rischi legati alle obbligazioni Cirio;

che aveva agito in conflitto di interesse senza avvertire l'investitore dell'interesse che aveva nell'operazione, vendendo i titoli ad un prezzo determinato da essa stessa banca, superiore alla pari, e così conseguendo un notevole profitto;

che non aveva fornito le opportune informazioni ed in particolare non aveva informato l'acquirente che: si trattava di titoli ad alto rischio; che si trattava di prestiti obbligazionari emessi senza rating; che mancava il prospetto informativo; che si trattava di titoli che non potevano essere collocati sul mercato in quanto destinati ad investitori istituzionali; che si trattava di titoli emessi da società estere di diritto lussemburghese; e che, infine, il ricavato dell'emissione di tali titoli andava a ridurre il debito del Gruppo verso le banche anziché essere destinato a fini produttivi;

che l'operazione non risultava adeguata al profilo di rischio dell'acquirente.

Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo dichiararsi:

- a) la nullità o l'annullabilità del contratto di compravendita in questione, con la condanna del [REDACTED] alla restituzione all'attore degli importi corrisposti;

b) condannare il ██████████ al risarcimento dei danni per la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale, per la lesione dell'integrità del patrimonio per la perdita del capitale investito o per altro titolo di danno, ovvero per la risoluzione del contratto.

La banca convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, ed allo scopo osservava:

che nel pomeriggio del 13 maggio 2002 ██████████ si era recato presso la filiale di Zafferana della banca chiedendo il trasferimento di numero 240.000 obbligazioni Cirio Finance Luxembourg SA dal dossier titoli numero 221061 intestato alla ██████████, della quale il ██████████ era ed è socio all'80% (ed è attualmente amministratore unico e legale rappresentante), ad un dossier titoli che era disponibile ad aprire a tale scopo, contestualmente al trasferimento dei titoli in questione;

che il funzionario addetto al servizio rilevava che si trattava di dossier titoli intestati a soggetti diversi, per cui non era possibile effettuare tra gli stessi un giro titoli, e che per conseguire lo stesso risultato occorreva procedere ad un vendita dei titoli stessi dalla ██████████ alla banca, e quindi ad un'ulteriore vendita da quest'ultima a ██████████;

che veniva costituito un conto deposito titoli a custodia ed amministrazione a nome del ██████████, gli veniva consegnato l'apposito documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, gli venivano richiesti le prescritte notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio; informazioni tutte che il ██████████ rifiutava di fornire;

che alle 16.47 dello stesso 13 maggio 2002 la ██████████ vendeva alla banca le 240.000 obbligazioni Cirio Finance Luxembourg presenti nel conto deposito titoli della prima;

e che alle 16.52 del medesimo giorno il ██████████ acquistava dalla banca le predette obbligazioni che quest'ultima, pochi istanti prima, aveva acquistato da ██████████

che nell'ordine di acquisto a contante sottoscritto dal ██████████ veniva espressamente annotata l'indicazione "giro titoli";

che l'azione intrapresa era assolutamente temeraria ed infondata in quanto si trattava di un'operazione di mero giro conto titoli;  
che non era vero che i titoli in questione erano diretti ai soli investitori istituzionali;  
che nessuna sollecitazione all'acquisto delle obbligazioni aveva rivolto la banca al [redacted] essendosi limitata ad eseguire il giro conto richiesto dall'attore;  
che non erano applicabili al caso di specie le norme richiamate.  
Tutto ciò premesso, insisteva per il rigetto della domanda.  
Durante il successivo corso del processo interveniva volontariamente in giudizio la [redacted] a sostegno della domanda dell'attore.  
All'intervento si opponeva la banca convenuta.  
Veniva, quindi, disposta c.t.u., depositata la quale, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In ragione dell'epoca di proposizione della domanda introduttiva del giudizio, la competenza a decidere appartiene al giudice monocratico.

Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare la posizione dell'interveniente in causa.

L'intervento in giudizio risulta inammissibile.

La [redacted] infatti interviene facendo proprie le domande proposte dal [redacted], senza alcuna specificazione dell'interesse a sostenerle.

Considerato che nella specie la [redacted] non ha agisce, e non avrebbe del resto titolo a farlo, in funzione di un intervento principale, ma ai sensi del secondo comma dell'art. 105 c.p.c., ha esperito un intervento adesivo, adesivo dipendente, l'ammissibilità dello stesso è subordinata alla sussistenza di un interesse, non di mero fatto, ma giuridico.

In altri termini, l'interveniente adesivo è determinato ad agire nel giudizio per impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi eventuali conseguenze dannose della decisione.

Ora, non è dato scorgere l'interesse della [redacted] ad agire posto che essa, ove si acceda alla tesi della banca (giro titoli da un dossier all'altro), avrebbe addirittura un interesse opposto a quello dell'attore, e, ove si acceda alla tesi del

(vendita dalla banca al [redacted] stesso), la [redacted] resta del tutto estranea alla negoziazione.

Ne consegue che l'intervento in giudizio deve ritenersi inammissibile.

Ciò posto, va rilevato in punto di fatto che, come emerge dalla stessa rappresentazione della banca (verbale di udienza del 4 luglio 2006) e dalla relazione di c.t.u., i titoli in questione erano stati in data 10 aprile 2002 venduti dalla banca alla [redacted] e successivamente riacquistati in data 13 maggio 2002 ed in pari data, a distanza di pochi minuti, venduti al [redacted].

Assume la banca a sua difesa che si è trattato, con riferimento all'acquisto effettuato dal [redacted], di un sostanziale giro titoli che non poteva essere effettuato attraverso un passaggio diretto dalla [redacted] a [redacted] (socio di maggioranza della [redacted] stessa), ma doveva essere effettuato attraverso ed esclusivamente sul mercato.

Ora, a prescindere dalla questione della ineludibilità di un tale procedimento, ben potendo il cliente autorizzare una negoziazione fuori mercato, non può ignorarsi non tanto il fatto che i titoli erano stati venduti dalla banca alla [redacted] appena un mese prima dell'operazione in contestazione, quanto la circostanza ampiamente sottolineata dalla banca che essa ha fornito al [redacted] la documentazione sui rischi generali degli investimenti ed ha richiesto le notizie prescritte circa il suo profilo di rischio.

Ora, appare evidente che l'aver fornito tale documentazione ed avere richiesto i dati sul profilo di rischio dell'investitore, contraddice con la tesi secondo cui nella specie si è trattato di una mera partita di giro.

Sembra palese desumere da tali circostanze che la banca, riacquistati i titoli che aveva in primo tempo ceduto alla [redacted], ha proceduto al successivo trasferimento in capo a [redacted] seguendo le procedure previste dalla norma anche se non operando con la diligenza richiesta.

Non può seguirsi la tesi difensiva secondo cui l'operazione non è riconducibile ad un'operazione di negoziazione titoli, ma dovrebbe essere ricondotta ad una semplice operazione di giro titoli. **IL CASO.it**

Sostiene, in buona sostanza, la banca che le obbligazioni in questione non sono state vendute al [redacted] dalla banca stessa bensì dalla [redacted].

Assume in particolare di essersi limitata ad effettuare le scritturazioni contabili necessarie per intestare l'obbligazione al \_\_\_\_\_ dal momento che, in regime di dematerializzazione dei titoli, il trasferimento degli strumenti finanziari non può avvenire che attraverso l'intervento di un intermediario finanziario; attraverso il mercato.

Ora, anche a ritenere, come già sottolineato, ineludibile il passaggio dal mercato, non può, proprio perché ineludibile, non rilevarsi che la banca ha operato seguendo le procedure previste dalla normativa senza, però, la dovuta diligenza.

In altri termini, la banca assume di aver fornito le informazioni richieste ma di averlo fatto in modo formale solo al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla \_\_\_\_\_ (alla quale peraltro le aveva vendute appena un mese prima dell'operazione incriminata) al \_\_\_\_\_

Ora, se non è consentito operare se non attraverso il mercato, ne risulta evidente che alle regole relative la banca avrebbe dovuto comunque informare il suo comportamento.

Se non è consentito operare attraverso un mero ed effettivo giro titoli, ne risulta evidente che non è consentito nemmeno operare in maniera da realizzare di fatto un giro titoli che non è consentito.

E del resto la banca, proprio perché (come essa stessa afferma) doveva operare attraverso il mercato, ha fornito le informazioni ed ha richiesto al cliente il profilo di rischio così come gli imponeva la norma a tutela del mercato.

Avrebbe dovuto operare, come sul piano formale ha fatto, secondo le regole del TUF, ma avrebbe dovuto operare, come non ha fatto, con la diligenza che richiede il TUF.

In particolare, atteso che il \_\_\_\_\_ non ha voluto fornire indicazioni sul suo profilo di rischio, la banca avrebbe dovuto evitare nel modo più assoluto di trasferire al medesimo titoli ad alto profilo di rischio.

Nel caso in cui, infatti, il cliente non voglia fornire informazioni sulla propria propensione al rischio, la banca è tenuta a fornire al cliente stesso strumenti finanziari non a rischio.

Non pare al decidente che possa revocarsi in dubbio che il prodotto finanziario acquistato da ( Cirio Finance Luxembourg S.A.) fosse un prodotto assolutamente inadeguato rispetto al per come puntualmente sottolineato dal consulente nominato nel corso del giudizio, il quale ha riferito che il non è stato reso edotto dei rischi legati all'operazione e che non risultava che la banca avesse posto in essere quanto di sua competenza per la salvaguardia dell'investitore.

Tale comportamento della banca implica sicuramente la violazione della normativa del TUF posta a tutela dell'investitore.

Ai sensi, infatti, dell'art. 21 del TUF agli intermediari finanziari è imposto il rispetto della clausola generale consistente nel dovere per l'intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, tanto nella fase che precede la stipulazione del contratto d'intermediazione finanziaria quanto nella fase esecutiva di esso. Attiene evidentemente alla fase prenegoziale l'obbligo di consegnare al cliente il documento informativo ed attiene sempre a tale fase preliminare il dovere dell'intermediario di acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente, così da poter poi adeguare ad essa la successiva operatività. Ma doveri d'informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto di intermediazione, e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione: tale è il dovere di porre sempre il cliente in condizione di valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni d'investimento o di disinvestimento, nonché di ogni altro fatto necessario a disporre con consapevolezza dette operazioni. **IL CASO.it**

Ora, l'accertata violazione di tali obblighi di salvaguardia del cliente non comporta ( la giurisprudenza è pacifica: v. la recentissima Cass. Sez. U. 19.12.2007, n. 26725), la nullità del contratto né l'annullabilità dello stesso ( salvi i casi di configurabili vizi del consenso) talché la relativa domanda proposta dal Longo va respinta.

Va, invece, accolta la domanda subordinata volta ad ottenere la condanna del XXXXXXXXXX al risarcimento dei danni dal momento che la violazione delle

regole di comportamento implica l'obbligo per l'intermediario di risarcire i danni (v. sul punto la richiama sentenza n. 26725).

Alla stregua di tale ultima considerazione, attesa la sostanziale volatilizzazione degli strumenti finanziari venduti dalla banca al \_\_\_\_\_, il danno può essere quantificato nella sorte capitale investita maggiorata degli interessi di legge a far data dalla domanda giudiziale; in definitiva nella somma corrisposta per l'acquisto, pari ad euro 244.215,00, con gli interessi di legge dalla domanda giudiziale.


Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il \_\_\_\_\_ e la banca, mentre vanno interamente compensati nei confronti della \_\_\_\_\_ intervenuta volontariamente nel giudizio.


**P.Q.M.**

Il Giudice unico del Tribunale, decidendo sulla domanda proposta, con citazione del 31 ottobre 2003, da \_\_\_\_\_ nei confronti del \_\_\_\_\_ S.p.a condanna la banca al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 244.215,00 con gli interessi di legge dalla domanda giudiziale; la condanna, altresì, al pagamento delle spese giudiziali in favore del \_\_\_\_\_ liquidate in complessivi euro 6.200,00, ivi compresi euro 2.200,00 per competenze, euro 3.600,00 per onorari; oltre quanto liquidato al c.t.u., ed oltre IVA e CPA come per legge.

Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della \_\_\_\_\_ e compensa le relative spese giudiziali.

Così deciso in Catania l'8 novembre 2007

  
Depositato in Cancelleria  
Catania 11/11/2008



Il Presidente Giudice unico  
(Dott. G.B. Marzà)

